

CIRCOLO CULTURALE AMICI DELLA MUSICA
"GIROLAMO FRESCOBALDI"

FONDATA NEL 1972

STATUTO

IN VIGORE DAL 29 GIUGNO 2001

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  -----

UFFICIO DEL REGISTRI FERRARA

Atto registrato il 14 LUG. 2001
Liquidato lire duecentocinquanta
n° 5108 / Se 3
la (257.000)

Direttore
dr. Enrico Maresca



CIRCOLO CULTURALE AMICI DELLA MUSICA
“GIROLAMO FRESCOBALDI”

FONDATO NEL 1972

STATUTO

IN VIGORE DAL 18 GIUGNO 2001

Approvato dall'assemblea dei soci il giorno 29 Novembre 1987

.....con le modifiche apportate.....

Dalle Assemblee dei Soci in data: 04/06/1988; 10/11/1991; 30/04/1994; 13/03/1999; 18/06/2001.

ART.1 – DENOMINAZIONE

1.1 – Si costituisce il circolo culturale che assume la denominazione di “AMICI DELLA MUSICA GIROLAMO FRESCOBALDI”.

ART.2 – FINALITA’

2.1 – Il Circolo è una associazione apartitica e aconfessionale, libera e volontaria, senza alcun fine di lucro, costituita allo scopo di promuovere e diffondere la cultura musicale, nelle sue varie forme e modi di espressione.

2.2 – Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.

ART.3 – DURATA E SEDE

3.1 – La durata del Circolo Culturale Amici della musica Girolamo Frescobaldi è illimitata e la sua Sede è in Ferrara.

ART.4 – SOCI

4.1 – Il Circolo è costituito da Soci d’ambo i sessi.

4.2 - La qualità di Socio si ottiene previa domanda di iscrizione in apposito modulo, (vedi allegato 1) corredato dalla firma di almeno un socio proponente e dopo che il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, l’abbia accolta. (vedi allegato 2)

4.3 – I Soci si distinguono in: a – Soci fondatori; b – Soci onorari; c – Soci benemeriti; d – Soci sostenitori; e – Soci ordinari; f – Soci familiari; g – Soci esecutori.

A – SOCI FONDATORI

Sono coloro che hanno fondato il Circolo in data 12 maggio 1972, il cui nominativo figura nell’apposito elenco.

B – SOCI ONORARI

Sono coloro che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, si siano resi particolarmente meritevoli nel campo artistico, culturale, sociale.

C – SOCI BENEMERITI

Sono coloro che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, abbiano resi particolari servizi per il maggior sviluppo del Circolo.

D – SOCI SOSTENITORI

Sono coloro che, in una o più riprese e volontariamente, contribuiscono, finanziariamente, alle attività del Circolo. Detta contribuzione non deve essere inferiore al 50% della quota sociale annuale.

E – SOCI ORDINARI

Sono coloro che annualmente corrispondono la quota sociale nella misura stabilita.

F – SOCI FAMILIARI

E’ Socio familiare il coniuge, i figli di età inferiore ai 18 anni o superiore se disabili.

G – SOCI ESECUTORI

Sono coloro che, non rientrando nelle categorie di cui alle precedenti lettere, concorrono alla attività artistica e culturale del Circolo, come esperti solisti o componenti di gruppi musicali.

4.4 – Ai soci viene rilasciata la tessera di appartenenza che da diritto a frequentare la Sede e ad usufruire delle manifestazioni e di tutte le attività che si svolgono nel suo ambito, secondo le modalità che di volta in volta verranno indicate dal Consiglio Direttivo.

4.5 – L’elenco dei Soci, compilato dalla segreteria, deve essere esposto, in modo visibile, all’interno della Sede sociale.

4.6 – Il rinnovo della tessera per l’anno nuovo deve essere fatto entro il 31 DICEMBRE dell’anno in corso. I nuovi Soci possono presentare domanda di iscrizione in qualsiasi periodo dell’anno.

4.7 – I Soci non in possesso della tessera non possono frequentare i locali del Circolo, né prendere parte alle attività da esso promosse sia interne che esterne.

4.8 – I Soci che non corrispondono la quota associativa annuale entro il 31 MARZO vengono dichiarati morosi e cancellati dal libro Soci.

4.9 – I Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e i regolamenti del Circolo, nonché le deliberazioni e decisioni adottate nel rispetto delle sfere e di propria competenza dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA AL CIRCOLO

5.1 – I Soci cessano di appartenere al Circolo nei seguenti casi:

a – dimissioni volontarie; b – morosità; c – radiazione.

A – DIMISSIONI VOLONTARIE

Devono essere presentate per iscritto, entro il 31 OTTOBRE e si intendono con inizio dal 1 GENNAIO successivo.

B – MOROSITA'

E' considerato moroso il Socio che non corrisponde la quota associativa annuale entro il 31 MARZO dell'anno di competenza.

C – RADIAZIONE

E' prevista in caso di condanna penale definitiva, nonché da delibera del Consiglio Direttivo come previsto dall' Art. 14.

ART. 6 – ENTRATE SOCIALI

6.1 – Il Circolo provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con i proventi del tesseramento degli iscritti, con i contributi dei Soci per manifestazioni ed altre attività da esso organizzate e con introiti e lasciti da parte di istituzioni, enti, ed altri soggetti, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 7 – GESTIONE FINANZIARIA

7.1 – L' esercizio finanziario inizia il 1° GENNAIO e termina il successivo 31 DICEMBRE di ogni anno.

7.2 – La formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo è regolata dalle vigenti norme in materia.

ART. 8 – ORGANI DEL CIRCOLO

8.1 – Sono organi del Circolo:

a – l'Assemblea dei Soci; b – il Presidente; c – il Consiglio Direttivo; d – la Giunta Esecutiva;
e – il Collegio dei Revisori dei Conti; f – il Collegio dei Proviviri;

ART. 9 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

9.1 – Le Assemblee dei Soci sono convocate dal Presidente del Circolo o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera o pubblicazione sul giornale sociale "Il Pentagramma", spedita agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.

Le Assemblee dei soci sono altresì convocate dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta presentata da almeno 25% dei Soci aventi diritto al voto. Detta Assemblea deve essere convocata entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla presentazione della richiesta. La stessa deve avere effettuazione entro i successivi 30 (trenta) giorni.

9.2 – Hanno diritto di parteciparvi tutti i Soci che risultano in regola con il versamento della quota sociale.

9.3 – Il Socio che sia impedito, può farsi rappresentare da un altro socio, avente diritto a voto, a mezzo delega allegata alla lettera di convocazione e sottoscritta dallo stesso Socio. Ogni Socio non può rappresentare, per delega, più di un Socio. La votazione per delega deve essere effettuata contemporaneamente a quella del Socio delegato. La delega deve essere convalidata dalla Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui all' Art. 23.

9.4 – L'ordine di convocazione deve comprendere tassativamente gli argomenti da discutere e da deliberare, l'ora e il luogo.

9.5 – Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando sia accertata la presenza della maggioranza assoluta dei Soci. In seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, e valida con qualsiasi numero di presenti, e potrà essere indicata in sede di convocazione.

9.6 – Le Assemblee sono aperte dal Presidente del Circolo che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea. Il verbale viene redatto dal segretario del Circolo o, in sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10 – ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE

10.1 – L'Assemblea ordinaria:

a – vota la Relazione morale e finanziaria sulla gestione, presentata dal Presidente e proposta dal Consiglio Direttivo, nonché quella del Collegio dei Revisori dei Conti sull'andamento contabile e amministrativo;
b – approva i bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
c – delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.2 – L'Assemblea straordinaria:

a – delibera sulle proposte di modifica dello Statuto sociale; b – delibera sulle proposte avanzate dai Soci di cui all' Art. 9.1; c – delibera lo scioglimento del Circolo e decide circa la destinazione del suo patrimonio;

10.3 – L'Assemblea straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea ordinaria.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

11.1 – Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo. Presiede le riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo che convoca di norma con lettera indicante l'ordine del giorno. Esercita il potere di vigilanza e di controllo su tutti gli uffici sociali. Sottopone all'Assemblea dei Soci la relazione morale organizzativa approvata dal Consiglio Direttivo.

11.2 – In caso di temporaneo impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente e, in mancanza, da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

11.3 – Adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci come previsto dall'Art. 14.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE

12.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) Consiglieri fino a 300 (trecento) Soci ordinari iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea Elettiva. Ogni 100 (cento) oltre i 300 (trecento) il numero dei Consiglieri è aumentato di 2 (due) unità. Il Consiglio Direttivo elegge, con votazioni separate:

a – il Presidente; b – il Vice-Presidente; c – l'Economo; d – il Segretario.

12.2 – Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto a voto:

a – il Presidente, o un suo delegato, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;

b – l'Economo e il Segretario qualora non facciano parte del Consiglio Direttivo.

12.3 – Il Consigliere decade dalla carica se non partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo per almeno 3 (tre) volte consecutive, senza giustificato motivo.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPETENZE

13.1 – Il Consiglio Direttivo formula gli indirizzi programmatici volti ad assicurare il conseguimento dei fini societari.

13.2 – In particolare assolve i seguenti compiti:

a – predisporre il bilancio preventivo, le eventuali successive variazioni ed il conto consuntivo, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;

b – delibera sulla erogazione dei fondi disponibili entro i limiti del bilancio;

c – approva la relazione morale organizzativa da sottoporre all'Assemblea;

d – esamina ed accoglie le domande di adesione presentate da aspiranti Soci;

e – istituisce le commissioni necessarie per l'organizzazione della attività Societaria;

f – interpreta le norme statutarie e regolamentari e risolve i conflitti di competenza fra gli organi sociali;

g – vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti ed ha il potere di intervento, anche al di fuori di quanto stabilito nel presente articolo, su ogni problema o questione che interessi comunque le attività del Circolo;

h – decide i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci come previsto dall'Art. 14;

i – determina la misura delle quote Sociali che i Soci indicati all'Art. 4 dovranno corrispondere;

l – stabilisce il contributo a carico dei Soci per la copertura finanziaria delle manifestazioni organizzate all'interno o all'esterno del Circolo;

m – delibera sull'acquisto e cessione di beni patrimoniali o sulla loro diversa destinazione;

n – designa i delegati alle iniziative del U.N.C.A.L.M.

13.3 – La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Direttivo non si estende al Collegio dei Revisori dei conti, ed al Collegio dei Proviviri.

ART. 14 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

14.1 – Nei confronti dei Soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

a – da parte del Presidente

- richiamo verbale;

- richiamo scritto.

b – da parte del Consiglio Direttivo – previa contestazione scritta:

- sospensione fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi;

- radiazione.

14.2 – Entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dal ricevimento della contestazione il Socio può produrre contro deduzioni scritte o chiedere di essere ascoltato.

14.3 – Contro i provvedimenti di cui al punto b) il Socio può ricorrere al Collegio dei Proviviri il cui giudizio, insindacabile, è definitivo.

14.4 – I provvedimenti di cui al punto b) si intendono estesi anche agli eventuali Soci famigliari.

14.5 – I Soci colpiti dal provvedimento di "radiazione", trascorsi 5 (cinque) anni dal termine del provvedimento, possono presentare domanda di riammissione al Consiglio Direttivo il cui giudizio è inappellabile.

ART. 15 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

15.1 – Il Consiglio Direttivo si riunisce:

a – quando il Presidente lo ritenga opportuno;

b – quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 6 (sei) dei suoi membri.

15.2 – Possono essere invitati, in qualità di esperti e senza diritto a voto, coloro che il Consiglio Direttivo riconosca particolarmente qualificati in merito a problematiche culturali e sociali.

15.3 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno la metà dei Consiglieri.

15.4 – Il voto non è delegabile.

15.5 – Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

15.6 – Di ogni seduta deve essere redatto verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario verbalizzante.

ART.16 – CONSIGLIO DIRETTIVO – DURATA E DECADENZA

16.1 – Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. Esso decade unitamente agli organi da esso nominati:

a – per decorrenza dei termini;

b – per voto di sfiducia pronunciato dall'Assemblea;

c – per dimissioni o per definitiva vacanza della maggioranza dei componenti eletti in Assemblea.

16.2 – Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente il Consiglio Direttivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e convoca entro 60 (sessanta) giorni l'apposita Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

ART.17 – GIUNTA ESECUTIVA

17.1 – La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente, dall'Economo e dal Segretario.

17.2 – La Giunta Esecutiva attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede alla conduzione e gestione dell'attività sociale, sulla base degli indirizzi e nel rispetto dei programmi preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo.

17.3 – La Giunta Esecutiva, in via d'urgenza, adotta deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio Direttivo, sottoponendole a ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.

ART.18 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

18.1 – Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre (tre) membri effettivi e due (due) supplenti.

18.2 – Il Collegio provvede a nominare nel suo seno il proprio Presidente.

18.3 – Esercita il controllo sulla gestione economico finanziaria ed il riscontro sulla gestione contabile del Circolo, disponendo al riguardo dei più ampi poteri ispettivi. Approva i conti consuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo e li sottopone all'Assemblea annuale, accompagnati da apposita relazione amministrativa.

18.4 – Nel caso di dimissioni o di definitiva vacanza dalla carica di un componente il Collegio, si procederà come indicato all'Art.32.

ART.19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

19.1 – Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri.

19.2 – Il Collegio provvede a nominare nel suo seno il proprio Presidente.

19.3 – Esamina e giudica le eventuali controversie tra i Soci e tra i Soci e il Circolo, assicurandone per quanto possibile l'amichevole componimento. Giudica, inoltre su ricorsi presentati da soci colpiti dal provvedimento disciplinare di cui al punto b) dell'Art.14.1.

19.4 – Nel caso di dimissioni o di definitiva vacanza dalla carica di un componente di un collegio, si procederà come indicato l'Art.32.

ART.20 – L'ECONOMO

20.1 – L'Economo è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Esso può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo e può avvalersi di collaboratori volontari che prestino la propria opera gratuitamente.

20.2 – L'Economo deve essere iscritto a libro Soci e deve essere in regola con il pagamento della quota Sociale.

20.3 – L'Economo cura la contabilità Sociale, predisponde il bilancio preventivo e redige il conto consuntivo annuale che il Consiglio Direttivo presenterà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

ART.21 – SEGRETARIO

21.1 – Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Esso può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo e può avvalersi di collaboratori volontari che prestino la propria opera gratuitamente.

21.2 – Il Segretario deve essere iscritto al libro Soci e deve essere in regola con il pagamento della quota Sociale.

ART.22 – LA SEGRETERIA – COMPITI E FUNZIONI

22.1 – La segreteria è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi ed amministrativi inerenti le attività del Circolo e deve dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi statuari.

22.2 – La segreteria è retta da un Segretario responsabile del suo funzionamento; il Segretario ha la sorveglianza sui collaboratori addetti, che dipendono gerarchicamente da lui.

22.3 – Il Segretario assiste alle riunioni delle Assemblee Generali, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, delle varie commissioni di lavoro, curandone la redazione e custodia dei relativi verbali.

22.4 – E' compito del segretario tenere aggiornato il libro Soci e l'elenco dei Soci esposti all'interno della sede Sociale, e strutturare la Segreteria in uffici, in base alle esigenze, anche momentanee, che si prospettano per l'attività di ogni singolo settore.

ART.23 – COMMISSIONE ELETTORALE E VERIFICA POTERI

23.1 – La Commissione Elettorale e Verifica Poteri è formata da 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, sorteggiati fra i Soci che ne hanno fatto domanda da consegnare in segreteria.

23.2 – Controlla la regolarità della posizione dei Soci presenti e rappresentati per delega, e accerta la validità delle deleghe. In occasione di consultazioni elettorali la Commissione Elettorale e Verifica Poteri svolge anche compiti di scrutinio nonché quello di verificare le domande delle candidature.

23.3 – Sorgendo contestazioni sulla validità della delega di un socio in Assemblea, la Commissione Elettorale e Verifica Poteri redige verbale, con proprio insindacabile giudizio che deve essere sottoscritto dall'interessato.

ART.24 – APERTURA DELL'ASSEMBLEA

24.1 – All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione la Commissione Elettorale e Verifica Poteri esamina e accerta la regolare posizione di tutti i Soci presenti fino a quel momento e verifica se si è costituita la maggioranza dei Soci.

24.2 – In caso affermativo, interrompe i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui all'ultimo comma del precedente articolo; in caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione Elettorale e Verifica Poteri abbia accertato la validità dei Soci presenti allora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

24.3 – Il Presidente del Circolo o chi ne fa le veci preso atto del verbale della Commissione Elettorale e Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e propone la nomina del Presidente dell'Assemblea come prevista dall'Art.9 comma 9.6.

ART.25 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

25.1 – Il Presidente dell'Assemblea:

a – dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e far rispettare;

b – regola la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti in discussione;

c – adotta il sistema di votazione, secondo quanto disposto dal successivo articolo;

d – dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama le cariche elette in Assemblea;

e – dichiara chiusa l'Assemblea, una volta esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;

f – controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

ART.26 - DIRITTO A VOTO

26.1 – Hanno diritto a voto i Soci indicati all' Art.4 comma 3 in regola con il pagamento della quota Sociale dell'anno in corso.

ART.27 - VOTAZIONI

27.1 – Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate mediante votazione, con la maggioranza semplice se non previsto diversamente.

27.2 – I sistemi di votazione sono nell'ordine:

a – per acclamazione; b – per appello nominale; c – per scrutinio segreto, qualora si tratti di questioni e valutazioni concernenti persone, o di elezione per le cariche Sociali.

27.3 – La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità; ove ciò non sia possibile, si passa alla votazione per appello nominale.

27.4 – Quando almeno un quinto dei votanti presenti al momento della costituzione dell'Assemblea si oppongono alla votazione per appello nominale, si deve procedere a quella per scrutinio segreto.

27.5 – Il computo dei voti è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

27.6 – In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente degli scrutatori esprime a riguardo giudizio insindacabile.

27.7 – Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

ART.28 - CANDIDATURE

28.1 – Le candidature, per l'elezione alle cariche di Consigliere, Collegio Revisore dei Conti e Collegio dei Probiviri, dovranno essere depositate presso la segreteria del Circolo almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali. (vedi allegato 4)

28.2 – Entro il 15° (quindicesimo) giorno dalla data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali la Commissione Elettorale e Verifica Poteri verificherà la validità delle candidature e predisporrà l'elenco dei candidati in ordine alfabetico. Gli elenchi di cui sopra saranno esposti nei locali del Circolo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea ordinaria dei Soci per il rinnovo delle cariche Sociali.

ART.29 – ELEGGIBILITA'

29.1 – Sono eleggibili alle cariche Sociali tutti i Soci maggiorenni che:

- a – non abbiano riportato condanne penali o non abbiano procedimenti penali pendenti;
- b – non siano stati assoggettati da parte del Consiglio Direttivo a sanzioni disciplinari;
- c – che siano in regola con il pagamento della quota Sociale dell'anno in corso; che abbiano, alla data delle elezioni, una anzianità di associazione di almeno 12 (dodici) mesi.

ART.30 – CONOSCENZA ANTICIPATA DELLE CANDIDATURE

30.1 – Per concorrere alle cariche elettive degli organi Sociali, dovrà essere posta formale candidatura nel rispetto dei termini previsti dall'Art.28.1.

30.2 – La candidatura si pone per iscritto (vedi allegato 4) indicando specificatamente le cariche alle quali ci si riferisce e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena la revoca della candidatura e, se nel caso dell'avvenuta elezione.

30.3 – Le candidature devono pervenire alla segreteria del Circolo.

30.4 – Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.

30.5 – I voti di preferenza espressi per chi non si sia candidato come sopra previsto, non possono essere attribuiti.

ART.31 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

31.1 – Risultano eletti negli Organi sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità fra due o più eletti viene preferito chi ha la maggiore anzianità di iscrizione al circolo. In caso di ulteriore parità verrà preferito chi avrà la maggiore anzianità anagrafica.

ART.32 – INTEGRAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

32.1 – In caso di dimissione di membri di organi elettivi o di vacanza di posti, per cause diverse, si procede all'integrazione dell'organo stesso chiamandovi a farne parte i primi dei non eletti.

32.2 – Ove non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma l'integrazione avverrà mediante convocazione di consultazione elettorale nel termine di 60 (sessanta) giorni; la stessa deve avere effettuazione entro i successivi 30 (trenta) giorni.

ART.33 – SCIoglimento DEL CIRCOLO

33.1 – In caso di scioglimento deliberato dalla apposita Assemblea straordinaria dei Soci, il patrimonio del Circolo viene devoluto nei modi indicati dai 2/3 (due terzi) dell'Assemblea stessa nella delibera di scioglimento.

ART.34 - INCOMPATIBILITA'

34.1 – La qualifica di componenti il Consiglio Direttivo, Collegio Revisori dei Conti, Collegio dei Proibiviri sono incompatibili fra di loro e con qualsiasi altra carica sociale elettiva.
